

Autorità di Bacino del Fiume Arno

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 63 del 29.06.17

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Art. 32 delle norme di attuazione "Procedura di integrazione e modifica del PAI". Approvazione di integrazione e modifica di minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana della cartografia del PAI relative alla località Matraia nel comune di Capannori.

Il Dirigente

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte terza, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 prevede che "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali";

Autorità di Bacino del Fiume Arno

- al comma 3 prevede che *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali”*;
- al comma 4 prevede che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle*

Autorità di Bacino del Fiume Arno

disposizioni di legge abrogate dall'art. 175";

VISTO l'art. 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui " *il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...) Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante " *Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO, in particolare, l'art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto che dettano importanti disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, in particolare, che " *Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino (comma 6). Fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7) (...)"*.

VISTA la successiva nota prot. n. 2455/STA del 3 febbraio 2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha comunicato all'Autorità di bacino del fiume Arno ulteriori indirizzi operativi ai fini del coordinamento delle attività, stabilendo, nello specifico, che il dr. Giacomo Lovecchio svolga " *a far data dall'entrata in vigore del D.M., nelle more della nomina*

Autorità di Bacino del Fiume Arno

dei Segretari generali di cui all'art. 63 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e fino alla stessa, funzioni di coordinatore per il distretto dell'Appennino Settentrionale (...) al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena attuazione della riforma distrettuale e al trasferimento del personale, delle risorse strumentali e finanziarie alle nuove Autorità, nonché a quelli previsti all'art. 12 comma 6 e 7 del citato D.M.";

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI);

VISTI gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), ed in particolare l'art. 32 commi 3 e seguenti ai sensi del quale "Non costituiscono variante essenziale al PAI le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie di cui agli artt. 5 e 9 e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:

- alle ridefinizioni cartografiche previste dal secondo comma del presente articolo;
- alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
- alle rettifiche di minima entità;
- agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 8.

Le modifiche di cui al comma che precede sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di variante completa in tutti gli elementi richiesti.

Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le proposte di varianti cartografiche devono essere redatte e presentate all'Autorità di Bacino secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 (...)".

VISTO l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

VISTA le note trasmesse dal comune di Capannori con protocollo n. 10281 e n.10285 del 13.02.17 (ns prot. n.500 e n. 501 del 13.02.17), con allegati, con le quali è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente alle aree a pericolosità da frana PF3 e PF4 in località Matraia identificate dai codici 46007V772 (classe PF3), 46007V775 (PF3), 46007V779 (PF3), 46007V936 (PF4) e 46007V937 (PF4) per la modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana conseguente a rettifiche di minima entità cartografiche ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 delle norme di attuazione;

Autorità di Bacino del Fiume Arno

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa con le note succitate riporta un quadro di dettaglio dei quattordici (14) interventi di consolidamento e sistemazione dei fenomeni franosi che, come risulta dalla documentazione trasmessa, sono stati realizzati tra il 1997 e il 2013 a bonifica delle aree a pericolosità sopra richiamate;

VISTO che le condizioni di sostanziale stabilizzazione del versante per effetto delle opere realizzate è stato documentato dal proponente e verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino, con particolare riferimento ai dati interferometrici satellitari tipo InSAR, e tenuto conto che lo stato di attività dei corpi franosi a cui fanno riferimento le aree a pericolosità è stato accertato nel tempo tramite più sopralluoghi tra il 2007 e il 2017;

CONSIDERATO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, la segreteria tecnico-operativa ha elaborato ed aggiornato per l'area di Matraia la banca dati dell'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI) del bacino del fiume Arno e la perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana. Quest'ultima viene rappresentata alla scala di dettaglio (1:10.000) e alla scala di sintesi (1:25.000), in base alla tipologia di dissesto gravitativo riscontrata, allo stato di attività dello stesso e alle aree potenzialmente interessate dall'evoluzione nel tempo del dissesto stesso;

RILEVATO che le numerose opere di consolidamento necessitano di regolare manutenzione e che da questa dipende una generale condizione di potenziale instabilità propria della classe PF3 del PAI;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per ritenere coerente alle condizioni attuali dei luoghi la classe di pericolosità da frana elevata (PF3) in luogo delle aree ad oggi classificate a pericolosità molto elevata (PF4) secondo una diversa conformazione delle stesse aree a pericolosità che determina l'eliminazione, per accorpamento, dei poligoni di codice 46007V772, 46007V779 e 46007V936 e la modifica del perimetro del poligono di codice 46007V775 e del perimetro e della classe del poligono 46007V937;

CONSIDERATO che la definizione, secondo i criteri del PAI, della pericolosità sia stata correttamente applicata e sia coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI;

VISTO che la proposta di modifica interessato gli stralci n. 113 (in scala 1:10.000) e n. 23 (in scala 1:25.000) per le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana relativamente al territorio dei comuni di Capannori;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale ed è archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

Autorità di Bacino del Fiume Arno

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità degli stralci cartografici sopra richiamati;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il *"Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"* dell'Autorità di bacino del fiume Arno, approvato con delibera n. 154 del Comitato Istituzionale del 19 marzo 2001, ed in particolare il Titolo II, articoli da 5 a 7, disciplinanti le funzioni ed i compiti dei dirigenti;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 76 dell'11 dicembre 2013, con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di bacino del fiume Arno e sono state definite le funzioni attribuite alle aree cui è preposto, sulla base del regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Autorità, il personale dirigenziale di ruolo;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1/2017 con la quale il sottoscritto è stato delegato a svolgere le attività istruttorie e ad adottare gli atti relativi all'area *"Pianificazione e tutela dal rischio idrogeologico"* della struttura della soppressa Autorità di bacino del fiume Arno, per le pratiche afferenti al bacino Arno e, nello specifico, alla pianificazione di assetto idrogeologico nel suddetto bacino;

RITENUTA, quindi, la propria competenza ai sensi dell'art. 107 Dlgs 18.08.2000 n. 267;

tutto ciò visto e considerato

DETERMINA

ARTICOLO 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex articolo 32, terzo comma, delle norme di attuazione, il perimetro delle aree a pericolosità identificate dai codici 46007V772 (classe PF3), 46007V775 (PF3), 46007V779 (PF3), 46007V936 (PF4) e 46007V937 (PF4) della cartografia del PAI relativa al territorio dei comuni di Capannori è modificata ed integrata nel perimetro e nella classe di pericolosità, per le motivazioni di cui in premessa, come risulta dalla nuova cartografia che ha interessato gli stralci nn. 113 (in scala 1:10.000) e nn. 23 (in scala 1:25.000) per le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana ex all'art. 9 delle norme di attuazione. La modifica ha comportato l'eliminazione, per accorpamento, dei poligoni di codice 46007V772, 46007V779 e 46007V936 e la modifica del perimetro del poligono di codice 46007V775 e del perimetro e della classe del poligono 46007V937. La cartografia è prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;

Autorità di Bacino del Fiume Arno

ARTICOLO 2 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Capannori.

Il Dirigente Area Pianificazione e Tutela
dal Rischio Idrogeologico
(dott. Marcello Brugioni)